

N° 942: COVID E SANZIONI PENALI (federali)

Iniziamo a leggere articoli su multe comminate Oltralpe per violazioni alle normative sancite dal Consiglio federale. Vi sono provvedimenti penali, amministrativi e pure con conseguenze civili (in particolare assicurative).

In questo GD ci soffermiamo brevemente su quelle penali.

Le tipologie di sanzioni penali previste dall'ordinanza Covid-19 all'articolo 10f sono fondamentalmente 2.

(1)

“È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale, chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6”.

Ricordiamo cosa tratta l'articolo 6:

- Il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie (cpv. 1);
- La chiusura di negozi e mercati; ristoranti; bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici; strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali; strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici (cpv. 2).
- Il mancato rispetto delle norme sull'igiene, la distanza sociale e il numero di persone presenti per le strutture che possono rimanere aperte (cpv. 4).

(2)

L'emissione di una multa per chi

- viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico (assembramenti di più di cinque persone);
- esporta dispositivi di protezione senza autorizzazione.

Da notare, infine, che alle sanzioni penali di cui sopra si possono aggiungere pure quelle previste dalla legge federale sulle epidemie, in particolare se una persona trasmette l'infezione ad un'altra (anche solo per negligenza).